



EMENDAMENTO

ART.100

SCHIFANI

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente

«Articolo 100-bis - *(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)*

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (**64,5 milioni vedi relazione tecnica**) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.»

100.0.7

AS 1925
Emendamento
Art. 101

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1- bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l'onerosità dei contratti in essere, i punti vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza."

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

101.1

A.S. 1925

Emendamento

Art. 101

PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis

(Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all'offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) a d), dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi.
2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022.
3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi.

101.0.1

EMENDAMENTO

Art.101

PICHETTO FRATIN

Dopo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis (Proroga delle concessioni dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.

101.0.2

EMENDAMENTO

Art.101

PICHETTO FRATTIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101- *bis*. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a)* individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
- b)* individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.»

101.0.3

A.S. 1925

EMENDAMENTO

Articolo 101

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 101-bis

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a)* individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
- b)* individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

101.0.4